REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVAO ALLA CONCESSIONE DI

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ED ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE

A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1
(Contenuto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge regionale 31.07.1993, nr. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 2
(Procedimento)

1. I termini entro i quali dovranno essere presentate le domande per la concessione di sussidi e contributi vengono determinati ogni anno dalla Giunta comunale. Il termine viene reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, fornendo sintetica motivazione.

Art. 3

(Settori di intervento)

4. Il Comune, quale rappresentante della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nelle diverse manifestazioni di vita degli associati siano essi singoli od organizzati in gruppi per la cura di interessi comuni.

2. Nell'ambito dei principi di cui al precedente comma il comune agevola e sostiene ad esempio le attività svolte da singoli od in forma associata nei seguenti settori:

   a) assistenza sociale e sanitaria,
   b) attività culturali, educative e di formazione,
   c) attività sportive, ricreative e di tempo libero,
   d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.
   e) in materia di culto.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

   a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 28, comma 2, lettera g) del T.U. sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. del 14.10.1993, nr.19/L;
   b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 4
(Soggetti ammessi)

1. La concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

   a) di enti privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
   b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
   c) di associazioni e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
   d) di persone singole per attività esercitate nell'interesse ed a vantaggio del Comune.

2. Gli enti e le associazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere iscritte nell'elenco previsto dall'art. 26, comma 1 dello statuto.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, anche di carattere straordinario, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamitá od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente é preposto.

Art. 5
(Condizioni generali di concessione)

1. Chiunque richiede la concessione di interventi finanziari da parte del co-mune, oltre a precisare le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto, deve fornire tutte le informazioni e le indicazioni ed allegare all'istanza la documentazione nei modi e nelle forme indicati nei seguenti commi. Mentre per i contributi per l'attività ordinaria puó essere presentata richiesta con un'unica domanda, per ogni opera straordinaria deve essere presentata una singola richiesta.

2. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione, ente o comitato, devono essere corredate dei documenti di seguito elencati:

   a) se si tratta di intervento per la propria attività normale ed ordinaria:
      - programma d'attività
      - piano finanziario
   b) se si tratta di interventi per iniziative od attività di natura straordinaria:
      - breve descrizione e motivazione della necessità dell'opera;
      - progetto approvato da tutte le istanze (se richiesto)
      - preventivo di spesa (offerte)
      - piano finanziario
      - posizione IVA

3. Oltre alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, dovranno essere allegate alle istanze lo statuto, qualora non fosse già stato depositato presso il comune, la dichia-razione prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1999, n. 55 („legge antimafia"), se ed in quanto prescritta, nonché la dichiarazione prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 (ritenuta d'acconto).

4. L'amministrazione può, in via eccezionale e con adeguata motivazione, rinunciare alla presentazione di uno dei documenti previsti al comma 2 e richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa.

Art. 6
(Responsabilità)

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi portá esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento é vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali é stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 6/bis
(Liquidazione)

a) I contributi concessi per l'attività ordinaria vengono liquidati come segue:
   - anticipo del 60% su presentazione della relativa richiesta,
   - il resto dopo presentazione della dichiarazione che l'attività é stata completamente svolta.

b) I contributi concessi per iniziative od attività di natura straordinaria devono essere utilizzati entro tre anni. La liquidazione avviene come segue:
   - anticipo del 50% su presentazione del contratto d'appalto o su comunicazione dell'inizio dei lavori (nel caso di opere edilizie) ovvero su presentazione del conferimento dell'incarico (in caso di forniture e prestazioni di servizi),
   - il 30% su presentazione di stati di avanzamento (in caso di opere edilizie) ovvero di fatture (in caso di forniture e prestazioni di servizi), i quale devono superare l'importo dell'anticipo concesso,
   - il residuo 20% su presentazione di un rendiconto completo e di fatture quietanziate delle spese complessive.

Se le spese effettive provate con documenti per l'opera sono inferiori a quanto originariamente preventivato, l'importo viene proporzionalmente decurtato in misura percentuale, restando fermo che eventuali maggiori importi liquidati dovranno essere rimborsati al Comune o portati in deduzione nell'anno successivo.

Art. 6/ter

Il richiedente può comprovare una parte delle spese mediante prestazioni rese a titolo di volontariato. Le prestazioni rese a titolo di volontariato vengono riconosciute in misura massima del 25% del totale dei costi riconosciuti – con una tariffa oraria di Euro 16,00 fino ad un massimo di Euro 5.000,00. Le prestazioni rese a titolo di volontariato devono essere documentate da una dichiarazione del socio dell'organiz-zazione volontaria sulle prestazioni rese a titolo di volontariato, con indicazione della data, del luogo, del tipi e delle ore, nonché da una certificazione del presidente dell'organizzazione di volontariato sulle prestazioni rese a titolo di volontariato. Le persone che svolgono attività di volontariato non hanno diritto a compensi per le prestazioni eseguite.

Art. 7
(Patrocinio)

1. Un eventuale patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 8
(Albo dei beneficiari)

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo é aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo é istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati:
   a) cognome e nome, anno di nascita, denominazione e ragione sociale, indirizzo;
   b) finalità dell'intervento , espresse in forma sintetica;
   c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
   d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

5. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio ragioneria.

6. L'albo dei beneficiari é pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del Comune.

7. L'albo puó essere consultato da ogni cittadino.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua ripubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti interessati.

Art. 10
(Modalità)

Per facilitare ai richiedenti le formalità necessarie, l’amministrazione è tenuta a mettere a disposizione per quanto possibile i modelli necessari per la domanda e per la liquidazione dei contributi. I richiedenti sono a loro volta tenuti ad utilizzare tali modelli.